



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2022/0852/B (Belgium)

Regio decreto che regola le fumigazioni e le defumigazioni

Data di ricezione : 12/12/2022

Termine dello status quo : 13/03/2023

Message

Messaggio 002

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2022) 04403

Direttiva (UE) 2015/1535

Traduzione del messaggio 001

Notifica: 2022/0852/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidējimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma' jiftaħ il-perijodi ta' dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - He ce предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202204403.IT)

1. MSG 002 IND 2022 0852 B IT 12-12-2022 B NOTIF

2. B

3A. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Direction générale Qualité et Sécurité - Service Normalisation et Compétitivité - BELNotif

NG III - 2ème étage

Boulevard du Roi Albert II, 16

B - 1000 Bruxelles

be.belnotif@economie.fgov.be

3B. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Direction générale Environnement - Division Politique des Produits et Produits chimiques - Service Produits biocides

Avenue Galilée 5/2

B-1210 Bruxelles

helmut.devos@health.fgov.be

4. 2022/0852/B - C00C

5. Regio decreto che regola le fumigazioni e le defumigazioni

6. Riguarda i biocidi (TP 14, 18) e i prodotti fitosanitari

7. -

8. Lo scopo di questo progetto di regio decreto è, in primo luogo, quello di sostituire l'attuale regio decreto del 14 gennaio 1992 che regola le fumigazioni (Gazzetta ufficiale belga del 5 febbraio 1992) con una nuova versione aggiornata,



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

in quanto le norme sulle fumigazioni dovevano essere adattate alla nuova legislazione sui biocidi e sui prodotti fitosanitari, nonché sul benessere sul posto di lavoro (Codice del benessere sul posto di lavoro).

Pertanto, il vecchio decreto del 14 gennaio 1992 determina ancora espressamente le sostanze attive con cui possono essere effettuate le fumigazioni (articolo 1). Molte di queste sostanze attive sono ora vietate, come il bromuro di metile. Per questo motivo, la nuova bozza di decreto stabilisce che le fumigazioni non possono essere effettuate con biocidi e prodotti fitosanitari autorizzati dalla legislazione vigente in materia (articolo 3 del progetto).

Si stabilisce inoltre che d'ora in poi le fumigazioni e le defumigazioni potranno essere effettuate solo da un direttore di fumigazione in possesso di una specifica licenza professionale per l'uso delle piante per la sostanza attiva in questione, a condizione che si tratti di fumigazione con un prodotto fitosanitario, o che sia un utente registrato, nella misura in cui si tratti di fumigazione con un biocida.

Ogni fumigazione o defumigazione deve essere inserita nel database già esistente, il cui link è stato inserito nel decreto stesso (articolo 5 del progetto).

Le misure di sicurezza generali prima e durante la fumigazione rimangono invariate (articoli da 6 a 17 del progetto). D'altra parte, tutte le disposizioni relative alla protezione dei lavoratori sono state adattate in conformità alla più recente legislazione in materia di benessere sul posto di lavoro (articoli da 18 a 31 del progetto).

Le disposizioni specifiche per alcune fumigazioni e le deroghe alle disposizioni generali hanno subito poche o nessuna modifica. D'altra parte, a seguito del divieto del bromuro di metile, le disposizioni in materia di disinfezione del suolo in agricoltura sono state adattate di conseguenza (articolo 52 e seguenti del progetto). Successivamente, sono state adottate alcune nuove disposizioni sulle fumigazioni con teloni (articolo 55 del progetto) e sulla defumigazione (articolo 57 del progetto).

Infine, l'attuale regio decreto del 14 gennaio 1992 è abrogato.

Negli allegati sono specificate le condizioni operative di una zona di fumigazione e le disposizioni del piano di fumigazione.

9. Obiettivi di interesse pubblico che il progetto intende perseguire: questo progetto regola l'uso degli agenti di fumigazione (biocidi e prodotti fitosanitari) per proteggere la salute pubblica e la sicurezza dei lavoratori.

10. Riferimenti ai testi di base: regio decreto del 14 gennaio 1992 che disciplina le fumigazioni

11. No

12. -

13. No

14. No

15. -

16. Aspetto OTC

No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.

Aspetto SPS



EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

No - Il progetto non è una misura sanitaria né fitosanitaria.

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

Fax: +32 229 98043

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu